



*“Etichetta parlante - informazione ai consumatori”*

#### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzat\_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### E

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata “Unioncamere”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

#### PREMESSO CHE

- A) con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *“Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;
- B) in tale contesto, con deliberazione della Giunta regionale n. 2583 del 23 dicembre 2014, è stato approvato il progetto pilota *“Etichetta parlante”*, realizzato in collaborazione con Unioncamere del Veneto allo scopo di fornire ai consumatori veneti e alle imprese venete del sistema moda un valido strumento per la tracciabilità dei prodotti, tramite la realizzazione di un software e un’etichetta a lettura digitale;
- C) Unioncamere, nel proprio Statuto, prevede nell’ambito delle proprie competenze e funzioni la collaborazione con le Associazioni regionali di categoria dei consumatori e del mondo del lavoro, con riguardo alle politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull’intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori. Essa opera segnatamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
- contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese;
  - coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale;
  - assicurare l’armonizzazione, la formazione, l’informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;



068e9a42



- D) con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “*Bilancio pluriennale 2017/2019*” sono stati stanziati sul capitolo 101410 “*azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*” 100.000,00 euro per l’anno 2017;
- E) con deliberazione \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di alcune iniziative per la tutela e l’informazione dei consumatori della Regione Veneto e gli schemi di convenzione per l’attuazione dei progetti tra i quali il progetto “*etichetta parlante - informazione ai consumatori*”;
- F) la Regione, per la realizzazione del progetto “*etichetta parlante - informazione ai consumatori*”, si avvarrà della collaborazione di Unioncamere;
- G) in data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018, con DGR n. 1784 del 9 dicembre 2015, rilevando, per la presente Convenzione, l’art. 3, “*Obiettivi programmatici*”, e segnatamente le lettere *I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato, R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni, V) collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese e Z) individuazione di soluzioni atte a semplificare l’attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione*;
- H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l’attuazione del progetto corrispondono ad euro 20.000,00 e la sua realizzazione ha:
- *per oggetto*: informare i cittadini in merito al progetto “*Etichetta parlante*” approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2583 del 2014;
  - *per obiettivi*: garantire ai consumatori l’acquisto di prodotti originali e sicuri e, alle imprese, la tutela delle proprie produzioni in un ordinato assetto concorrenziale;
  - *per finalità*: la lotta all’illegalità mettendo a disposizione dei consumatori uno strumento innovativo a garanzia dei propri acquisti e della propria salute.
- Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 - Oggetto

Unioncamere collaborerà con la Regione, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione del progetto dal titolo “*etichetta parlante - informazione ai consumatori*”, per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila,00). L’attività prevista dal progetto dovrà realizzarsi in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 e delle organizzazioni degli imprenditori.

### ARTICOLO 2 - Contenuto



068e9a42



Unioncamere realizzerà il progetto “*etichetta parlante - informazione ai consumatori*” come di seguito descritto:

- Il progetto si prefigge il compito di fornire informazioni utili ai consumatori e agli imprenditori sull'utilizzo dell'etichetta digitale denominata “Etichetta parlante” attraverso la realizzazione di incontri informativi.

L'attività dovrà essere realizzata e coordinata in collaborazione con le Associazioni degli imprenditori e dei consumatori, iscritte al Registro della Regione del Veneto, che hanno aderito alla realizzazione del progetto così come approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2014, n. 2583.

#### **ARTICOLO 3 – Efficacia e durata**

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e l'attività dovrà essere completata e rendicontata entro il 15 dicembre 2017. Non sono ammesse proroghe all'ultimazione dell'attività.

#### **ARTICOLO 4 – Spese ammissibili**

Per la realizzazione del progetto viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di euro 20.000,00 (ventimila), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., per le seguenti tipologie di spesa:

- *spese per macchinari, attrezzature, prodotti, personale, acquisizione di beni e servizi.*

#### **ARTICOLO 5 – Modalità di rendicontazione**

Unioncamere, entro la data di scadenza del completamento dell'attività, 15 dicembre 2017, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria comprensiva dei seguenti documenti:

- relazione illustrativa analitica dell'attività svolta;
- documento riassuntivo della documentazione presentata a rendicontazione;
- copia delle fatture quietanzate elencate nel documento riassuntivo.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Unioncamere provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributi.

#### **ARTICOLO 6 - Termini di erogazione**

La Regione del Veneto, su richiesta di Unioncamere e compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata, erogherà il contributo di 20.000,00 euro con la seguente modalità:

- un'unica soluzione a seguito di presentazione, entro e non oltre il 15 dicembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta, valutata positivamente dai competenti Uffici della Regione del Veneto, nonché di dettagliata relazione dell'attività svolta.

#### **ARTICOLO 7 – Imparzialità ed indipendenza**



068e9a42



A garanzia dell'effettiva imparzialità e indipendenza della propria attività rispetto agli interessi delle categorie economiche, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

#### **ARTICOLO 8 - Riservatezza dei dati**

Qualsiasi forma di divulgazione, di pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione della presente convenzione è consentita esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione. In ogni caso tutta la documentazione prodotta, sia cartacea che digitale, dovrà sempre riportare la seguente frase: *Il progetto "etichetta parlante - informazione ai consumatori" è stato realizzato con finanziamento della Regione del Veneto di cui alla DGR \_\_\_\_/\_\_\_\_.*

#### **ARTICOLO 9 - Risoluzione**

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante la durata della convenzione. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi: violazione degli obblighi contenuti negli articoli n. 7 e 8.

#### **ARTICOLO 10 - Registrazione**

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

#### **ARTICOLO 11 - Rinvio**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 12 - Accettazione**

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

#### **ARTICOLO 13 - Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

#### **ARTICOLO 14 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere .....
- per la Regione .....



0b8e9a42



**ARTICOLO 15 – Firma digitale**

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *qbis*), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere



0b8e9a42

